



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Onore alla memoria e Giustizia per Nicoletta e Pietro



Nelle ore immediatamente successive al mortale incidente stradale del 16 settembre 2017 a Lido Adriano, che vide coinvolta una volante della Questura di Ravenna con il tragico epilogo del

decesso di due agenti di polizia, su Facebook furono pubblicati alcuni post offensivi, tanto da portare la Procura della Repubblica di Ravenna ad aprire un fascicolo contro ignoti in ordine all'ipotesi di reato di vilipendio.

La Squadra Mobile incaricata delle indagini, attraverso l'analisi dei profili Facebook d'interesse nonché comparazioni fotografiche, è riuscita a individuare otto soggetti ritenuti autori dei post che, con disprezzo e insensibilità, non solo avrebbero offeso l'istituzione della Polizia di Stato, ma anche le famiglie dei due colleghi scomparsi e tutti coloro che in quelle ore si erano stretti attorno ad essi.

La Procura della Repubblica di Ravenna ha iscritto gli otto soggetti segnalati delegando gli atti di interrogatorio a carico dei medesimi, attività che si è conclusa in questi giorni nei luoghi di residenza degli indagati, tutti uomini dai 20 ai 30 anni (tranne un 55enne), oltre che a Ravenna anche a Milano, Bari, Brescia e Pordenone; la quasi totalità degli indagati ha ammesso le proprie responsabilità.

Nel ringraziare quindi la Procura di Ravenna e tutti i colleghi che hanno partecipato a questa indagine, il Siulp esprime riconoscenza anche all'Amministrazione che ha reso onore al sacrificio estremo di Nicoletta e Pietro conferendo Loro la medaglia d'oro al Valor Civile e la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore per il fulcido esempio di abnegazione al servizio e disprezzo del pericolo per la difesa della sicurezza della collettività.

FLASH nr. 13 – 2018

- Onore alla memoria e Giustizia per Nicoletta e Pietro
- "IX corso formazione V. Ispettori - assegnazioni fine corso"
- Auguri ai Presidenti Camera e Senato
- Rinuncia alla qualifica di Ispettore superiore su base volontaria
- Insultare i rappresentanti dello stato, può costare caro
- Le istanze di accesso devono provare l'esistenza degli atti di cui viene chiesta l'ostensione
- Con l'affidamento allargato la pena fino a 4 anni può essere sospesa
- G8, ammissibile il ricorso dei poliziotti della Diaz

“IX corso formazione Vice Ispettori - assegnazioni fine corso”.

Si riporta il testo della nota di risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali alla nostra lettera pubblicata sul Flash n. 7 del 10 febbraio u.s.

In riferimento alla missiva dello scorso 5 febbraio inviata al Sig. Capo della Polizia, si forniscono preliminari notizie sul quadro complessivo della questione prospettata, acquisite dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane sulla scorta di analoghe iniziative assunte da altre Sigle.

La cennata Direzione Centrale ha infatti rappresentato al riguardo che i criteri adottati per le assegnazioni dei frequentatori del 9° corso di formazione per Vice Ispettori, approvati dal Signor Capo della Polizia nel rispetto della graduatoria concorsuale e in conformità con quanto espressamente stabilito dal relativo bando, dando naturalmente precedenza ai 1400 vincitori e successivamente agli idonei, sono stati i seguenti:

- 1) soddisfacimento, nei limiti del possibile, delle aspirazioni di tutti i vincitori/idonei, fermo restando il solo limite di assegnazione nelle 18 province per le quali dal bando non erano previsti posti (ciò in quanto l'eventuale inserimento di altre province si sarebbe risolto in una lesione effettiva delle posizioni soggettive di coloro che, alla data di emanazione del bando ed in considerazione dell'assenza dei posti per una data provincia, hanno ritenuto di non parteciparvi);*
- 2) incremento dei posti nelle province in numero più prossimo possibile a quello degli idonei nello stesso ambito territoriale, nel rispetto comunque del quadro esigenziale degli uffici ivi ricadenti;*
- 3) aumento dei posti previsti nelle province terremotate, in misura totalmente corrispondente al numero degli idonei nei medesimi ambiti territoriali (tramite che per la provincia di Rieti, per la quale è rimasto fermo il limite di cui al punto 1);*
- 4) contenimento fisiologico (“al minimo”) dei cd. perdenti sede, garantendo così un equo contenimento delle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Amministrazione con le aspirazioni dei vincitori del concorso.*

E' stato riferito, altresì, che in fase di contenzioso avviato da alcuni frequentatori perdenti sede, il T.A.R. per l'Emilia Romagna, con sentenza n.654/17 pubblicata il 3.10.2017, si è pronunciato nel senso che “non va dimenticato che la scelta avvenuta rispettando l'ordine di graduatoria, per cui gli idonei non vincitori hanno scelto dopo i primi 1400 e per poter scegliere prioritariamente la sede dove prima prestavano servizio era necessario che tra i vincitori provenienti dalla stessa provincia non fossero in numero tale da aver già esaurito i posti”.

Così pure altri T .A.R. hanno respinto ricorsi presentati da frequentatori del 9° corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia di Stato, pronunciandosi nel senso che “considerato che ad un primo esame proprio della fase cautelare, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico ad una sollecita definizione del procedimento di assegnazione delle sedi”.

Tutto ciò premesso, si fa riserva di partecipare le determinazioni che la Direzione Centrale per le Risorse Umane riterrà di assumere in merito alle ulteriori valutazioni espresse da codesta O.S. con la missiva cui si fa riferimento.

Auguri ai Presidenti Camera e Senato

Il Siulp esprime le proprie congratulazioni ai neo eletti presidenti della Camera dei deputati e del Senato On. Fico e Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Nel ringraziarli per le parole di attenzione indirizzate nel discorso di insediamento alle donne e agli uomini del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, formuliamo Loro i migliori auguri di un proficuo e sereno lavoro con l'auspicio che la Loro autorevolezza possa contribuire al più presto alla formazione del nuovo esecutivo alla guida del nostro Paese nell'interesse dei cittadini e dei poliziotti che, nell'esecutivo, hanno il proprio naturale interlocutore per le delicate ed urgenti problematiche che attendono la “macchina sicurezza” e alle donne e gli uomini che quotidianamente la assicurano in ogni angolo del nostro Paese.

Rinuncia alla qualifica di Ispettore superiore su base volontaria

In data 19.12.2017 avevamo inviato al Dipartimento la nota che riportiamo di seguito. Con la citata nota abbiamo chiesto, al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, se nel nostro ordinamento fosse possibile per un dipendente poter rinunciare su base volontaria all'avanzamento automatico di qualifica nel ruolo di appartenenza e se vi fossero norme in tal senso.

Direttore,

Le chiediamo con cortese urgenza di stabilire, attraverso l'indicazione delle norme vigenti, se nel nostro ordinamento è possibile per un dipendente poter rinunciare su base volontaria all'avanzamento automatico di qualifica nel ruolo di appartenenza. In particolare si chiede di voler indicare le eventuali norme che dettano la possibilità di rinunciare all'interno dello stesso ruolo a una qualifica superiore quando questa è prevista a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente l'anzianità prevista dalle norme vigenti.

In caso contrario vorrà gentilmente indicare i motivi ostativi all'avanzamento nella qualifica superiore in base al ruolo di appartenenza.

Si precisa che la richiesta è da intendersi per tutti i ruoli della Polizia di Stato.

Sicuro dell'attenzione si pongono cortesi saluti.

Riportiamo, di seguito, il testo della nota di risposta del Dipartimento

Si fa riferimento alla nota n. 7.4.2/va/891/2017 del 19 dicembre 2017, con cui codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di rinunciare all'avanzamento automatico di qualifica nel ruolo di appartenenza.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che la normativa di riferimento può essere rinvenuta nell'ambito delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, in applicazione del rinvio normativa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

In particolare, l'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato", al comma 4, prevede che: "L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunciare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facoltà de li' amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinuncia alla promozione".

Alla luce di quanto sopra, a parere della cennata Direzione Centrale, la facoltà di rinunciare ali' avanzamento automatico di qualifica parrebbe esercitabile unicamente nelle fattispecie previste dalla disposizione appena citata.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it

Insultare i rappresentanti dello stato, può costare caro

Ultimamente, ha destato scalpore il caso dell'insegnante ripresa mentre inneggiava contro le forze dell'ordine con frasi scomposte e offensive. Oggi, l'ampia disponibilità di mezzi di registrazione e comunicazione multimediale amplifica l'impatto che possono avere atteggiamenti che deviando dai binari del legittimo diritto di critica e manifestazione del pensiero sfociano, nelle piazze reali ed in quelle virtuali o social, nella denigrazione e nell'offesa allo Stato ed alle sue Istituzioni, con conseguenze che spesso sfuggono alla previsione degli autori di questi comportamenti.

Il caso che portiamo all'attenzione dei nostri lettori riguarda un cittadino italiano che pubblicava sul proprio profilo di un noto social network un commento con cui criticava l'intervento dell'allora ministra dell'integrazione Cecile Kjenge, sostenendo che le proposte da quest'ultima avanzate (ovvero di garantire alla popolazione zingara la possibilità di ottenere una casa del patrimonio immobiliare pubblico, la cittadinanza ed un lavoro) non erano per nulla condivise dalla maggioranza degli italiani, concludendo con la frase "rassegni le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale è uscita".

A tale commento è seguita la querela per diffamazione, atteso che la denunciante si è ovviamente sentita lesa nell'onore e della dignità personali, specie in un momento in cui il quadro di dileggio nei suoi confronti era piuttosto diffuso. Il Tribunale di Trento prima, e la Corte d'appello poi, condannavano l'imputato per il reato di diffamazione, aggravata dalle finalità di discriminazione razziale.

Proponeva ricorso per cassazione il condannato, sostenendo innanzitutto che tra il suo commento e le espressioni rivolte alla stessa Kjenge da altri (peraltro sempre evocanti la medesima aggettivazione animalesca) non v'era alcun punto di contatto, e sottolineando poi che la valenza idiomatica dell'espressione da lui utilizzata era equiparabile ad altri modi di dire di uso corrente ed utilizzati nel linguaggio comune (come, ad esempio, "torna tra i monti!"), da tutti compresi nel loro significato traslato o figurato ed utilizzati, con tono sarcastico, nei confronti di persone di cui si ritiene, a torto o a ragione, che dovrebbero occuparsi di altro, a prescindere dal colore della loro pelle.

La Suprema Corte, V sezione penale, con sentenza del 19 febbraio 2018, in linea con le conclusioni rassegnate dal P.G., ha respinto il ricorso.

I giudici di cassazione hanno infatti osservato che il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della contenenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale.

Ciò premesso, il Collegio ha affermato che sussiste il delitto di diffamazione quando tale limite sia oltrepassato, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia.

Nel caso di specie, secondo i giudici di Piazza Cavour è indubbio che l'espressione di cui si discute, lungi dal rappresentare una radicale critica all'azione politica della ministra, è trasmodata in un vero e proprio attacco gratuitamente umiliante nei confronti di quest'ultima ed inutilmente denigratorio della sua dignità, intesa come percezione, innanzitutto, della propria dimensione umana, e della sua reputazione. Non, quindi, di una censura sugli obiettivi politico-amministrativi perseguiti dalla persona offesa si è trattato, ma di un attacco personale, che, facendo leva sulle origini africane della Kyenge, le ha attribuito caratteri propri degli esseri che vivono nella giungla (dove l'imputato la invitava a fare ritorno).

Il fatto che la Corte di merito abbia inquadrato il commento dell'imputato nell'ambito di una polemica politica allora in atto (definita in sentenza "sguaiata"), che ha visto quale vittima proprio la Kyenge, da altri assimilata ad una scimmia antropomorfa, non costituisce una illogicità. Dunque evidente è la concezione sottesa allo sprezzante "invito", teso ad allontanare la persona offesa dal contesto degli uomini civilizzati.

Secondo la Corte di legittimità, allora, appare del tutto superfluo stabilire se l'imputato avesse voluto assimilare o meno la Kyenge ad una scimmia, come ritenuto dai giudici di merito, peraltro con logico argomentare, posto che l'affermazione dell'imputato va collocata nel contesto mediatico, sorto intorno alle dichiarazioni di un senatore sulla somiglianza della Ministra ad un "orango", non a caso riportate dallo stesso imputato nel testo inserito nel suo profilo.

Quel che rileva, infatti, è l'evidente e gratuito giudizio di disvalore espresso dall'imputato, fondato sull'appartenenza della Kyenge alla razza degli africani di pelle nera, che, secondo costui, ha nella giungla e non nella società civilizzata, il suo habitat naturale, per ragioni storiche ovvero perché assimilabile agli animali, come le scimmie, che ivi vivono.

Per queste specifiche ragioni la Corte ha pertanto ritenuto di condividere la decisione dei giudici di appello anche sulla sussistenza della circostanza aggravante, della diffamazione per ragioni di discriminazione razziale. Tale circostanza, data dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è infatti configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, come nel caso in cui nelle espressioni denigratorie sia contenuta la parola "negro".



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Le istanze di accesso devono provare l'esistenza degli atti di cui viene chiesta l'ostensione

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza nr. 1148 del 23 febbraio 2018 ha affermato il principio che il diritto di accesso sia riconosciuto solo per atti esistenti e detenuti dall'Amministrazione e che non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso, salvo il limite che, se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti di cui chiede l'accesso, spetterà all'Amministrazione fornire la prova contraria.

Il caso pervenuto alla cognizione dell'alto consesso riguardava la documentazione su alcuni contratti di locazione dei beni.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'istanza fosse sfornita della prova della esistenza degli atti in questione, avendo l'appellante sviluppato una argomentazione tautologica (i documenti non possono non esserci), evidentemente inidonea a fornire valore indiziario circa l'esistenza materiale dei documenti di cui si chiedeva l'ostensione.

Inoltre, i giudici hanno osservato che per tutti gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, come quelli concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la mera loro pubblicazione.

Infatti, l'art. 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), stabilisce: «Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione» (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).

In particolare, il comma 2 specifica: «Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione».

Pertanto, nel caso di atti soggetti a pubblicazione il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata.”



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione.

Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

Con l'affidamento allargato la pena fino a 4 anni può essere sospesa

Chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere ha diritto alla sospensione dell'ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali, nella versione "allargata" introdotta dal legislatore nel 2013.

È quindi incostituzionale il quinto comma dell'articolo 656 del Codice di procedura penale, che prevede la sospensione solo per pene fino a 3 anni.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 41, depositata il 2 marzo 2018, scongiurando così l'effetto "porte girevoli" della norma impugnata, che comportava l'ingresso in carcere per un periodo di alcuni mesi del condannato che avesse titolo a scontare la pena in altra forma.

La sentenza rileva che il legislatore ha creato un "tendenziale parallelismo" tra la sospensione della pena e la possibilità di fruire dell'affidamento in prova, per cui il "filo" che le lega non può essere spezzato senza una ragionevole giustificazione, considerata la "natura servente" della prima rispetto alla misura alternativa.

Tuttavia, all'introduzione dell'affidamento in prova per pene da scontare fino a 4 anni non è seguita, contestualmente, anche una modifica dell'articolo 656 sulla sospensione. Modifica, peraltro, prevista dalla delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario che però, ha osservato la Corte, ancora non è stata esercitata.

Si tratta quindi di "un'incongruità" legislativa che si discosta dal "parallelismo" tra le due misure senza una ragionevole giustificazione.

È ovvio che spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire le deroghe a questo parallelismo, in presenza di situazioni particolari che impongono un passaggio in carcere in attesa della decisione sulla richiesta di affidamento (come per i reati che nella valutazione del legislatore sono indice di particolare pericolosità e di reati, come quelli previsti dall'articolo 4 bis della legge 354 del 1975, per i quali la concessione della misura alternativa è soggetta a stringenti condizioni). In queste ipotesi, le ragioni ostative prevalgono sulla coerenza sistematica e si sottraggono a censure di incostituzionalità.

Ma in via generale (ovvero per reati che non rientrano nelle deroghe previste), il mancato adeguamento della disposizione censurata "appare di particolare gravità perché è proprio il modo in cui la legge ha configurato l'affidamento in prova allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell'ordine di esecuzione".

I giudici costituzionali non hanno condiviso la tesi dell'Avvocatura secondo cui l'affidamento allargato sarebbe stato introdotto soltanto per i detenuti, allo scopo di svuotare le carceri. Il legislatore "ha esplicitamente optato per l'equiparazione tra detenuti e liberi, ai fini dell'accesso alla misura alternativa", ha obiettato la Corte, notando che "si è trattato di una scelta del tutto coerente con lo scopo di deflazionare le carceri, visto che esso si persegue non solo liberando chi le occupa ma anche evitando che vi faccia ingresso chi è libero".

E però, la scelta di consentire l'affidamento in prova anche ai condannati con pene tra tre anni e un giorno e quattro anni, che si trovano in stato di libertà, rimarrebbe senza senso se non venisse anche sospeso l'ordine di esecuzione, perché di fatto la misura non potrebbe che essere applicata dopo l'ingresso in carcere.

Pertanto, omettendo di adeguare la norma "ancillare (quella sulla sospensione, ndr), il legislatore smentisce se stesso, insinuando nell'ordinamento una incongruità sistematica capace di ridurre gran parte dello spazio applicativo riservato alla normativa principale". Non si tratta – ha concluso la Corte – di "un mero difetto di coordinamento" ma della lesione dell'articolo 3 della Costituzione perché "si è derogato al principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi eguali quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle

modalità di incisione della libertà personale del condannato”. Di qui l’incostituzionalità dell’articolo 656, comma 5, Cpp “nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni”.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**



IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHIESTO SUPERIORE A 25.000 €

5,55 % TAE¹ MAX*

CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA

Numero Verde **800 754445**

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

*1 taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (attn Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Aceido S.p.A., I&L Banca S.p.A., Conseq S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



G8, ammissibile il ricorso dei poliziotti della Diaz

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati per le violenze alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001.

La Corte dovrà ora valutare nel merito il ricorso e, in caso di accoglimento, si aprirebbe la strada alla revisione del processo.

Tuttavia, ammonisce il sostituto procuratore di Genova, Enrico Zucca, «il fatto che la Corte europea abbia detto che il ricorso sia ammissibile non significa che verrà accolto». Cauta anche la reazione dell'avvocato Emanuele Tambuscio, difensore di alcune parti civili, secondo il quale si tratta di «un vaglio preliminare».

I poliziotti erano stati assolti in primo grado ma condannati in Appello e in Cassazione per falso e calunnia. A ricorrere alla Corte europea sono stati i funzionari Gilberto Caldarozzi, oggi vicedirettore della Dia; Fabio Ciccimarra, Carlo Di Sarro, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Francesco Gratteri e Giovanni Luperi, Massimo Mazzoni, Spartaco Mortola e Nando Dominici. La loro tesi è che la corte di Appello di Genova avrebbe violato l'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo perché non riascoltò i testimoni già interrogati in primo grado. Il diritto a un equo processo riconosce agli imputati la possibilità di interrogare i testimoni a carico.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07101791003 iscritta al Tribunale di Roma degli intermediari operanti nel settore finanziario, presso dall'art. 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37223 e al n. 1006203307 del R.D. del 30/05/2003, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria collocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali) presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Infiniti SpA, Acquire SpA, Acquisto SpA, Santander Consumer Italia SpA, Compas SpA, Bb. Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI